



Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque.

- **Codice della proposta:** COM (2022) 540 final del 27/10/2022;
- **Codice interistituzionale:** 2022/0344 (COD);
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Premessa: finalità e contesto

Inquadramento

Base giuridica della proposta di direttiva è la previsione di cui all'art. 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), che prevede la competenza concorrente dell'UE in materia di Ambiente, con richiamo esplicito all'art. 191 TFUE, secondo il quale *“la politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:*

- *salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,*
- *protezione della salute umana,*
- *utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,*
- *promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici”.*

Specificamente la proposta di revisione concerne la direttiva 2000/60/CE (direttiva quadro Acque) e le sue due “direttive figlie”, la 2006/118/CE (direttiva Acque sotterranee) e la 2008/105/CE (direttiva Standard qualità ambientale).

Queste direttive, insieme, costituiscono il quadro di riferimento per la gestione e la protezione dei corpi idrici superficiali e sotterranei e integrano altri provvedimenti legislativi in materia di acque, ossia la direttiva 2020/218/UE (direttiva Acqua potabile), la direttiva 91/271/CEE (direttiva Acque reflue urbane), la direttiva 2008/56/CE (direttiva quadro Strategia marina), la direttiva 2006/7/CE (direttiva Acque di balneazione), la direttiva 2007/60/CE (direttiva Alluvioni) e la direttiva

91/676/CEE (direttiva Nitrati).

La presente proposta è tesa sia a perfezionare gli aspetti che in sede di controllo dell'adeguatezza (effettuato nel 2019) hanno evidenziato margini di miglioramento, confermando la necessità di aggiornare gli elenchi di inquinanti e standard di qualità, già emersa in sede di riesame periodico delle singole direttive, sia a tenere conto dei nuovi obiettivi posti a livello europeo dal Green Deal e dall'Agenda 2030.

Le modifiche presentate mirano alla progressiva riduzione ed eliminazione dell'inquinamento provocato dal rilascio di sostanze chimiche dannose e persistenti negli ecosistemi acquatici, anche in considerazione dei molteplici usi dei corpi idrici.

Contesto

La Commissione Europea ha presentato, lo scorso 26 ottobre 2022, un pacchetto di proposte (Piano di azione "Inquinamento zero" – "Zero pollution"), volte ad aggiornare le Direttive sulla qualità dell'aria, sul trattamento delle acque reflue urbane nonché sulle acque superficiali e sotterranee, insieme agli standard di qualità ambientale.

Poiché gli impatti dell'inquinamento chimico si uniscono agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, questo pacchetto di proposte prevede l'impegno, da parte dell'UE, a monitorare, a prevenire e a porre rimedio in modo più efficace all'inquinamento atmosferico, idrico, del suolo e dei prodotti di consumo.

Il Piano si inserisce nel più ampio quadro del Green Deal europeo, contribuisce all'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e integra l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, in sinergia con gli obiettivi dell'economia pulita e circolare e del ripristino della biodiversità.

Obiettivi della proposta

Tenendo conto dell'obiettivo generale della politica dell'UE in materia di acque, gli obiettivi generali della presente proposta sono:

1. miglioramento della protezione dei cittadini dell'UE e degli ecosistemi naturali in linea con la strategia sulla biodiversità e il Piano d'azione "Inquinamento zero", entrambi integrati nel Green Deal;
2. miglioramento dell'efficacia della normativa e riduzione degli oneri amministrativi ricollegati alla stessa, per permettere all'UE di intervenire con maggiore rapidità in caso di individuazione di inquinanti che destino nuove preoccupazioni.

Vari possono essere gli effetti sulla salute umana, a breve e lungo termine conseguenti all'esposizione alle sostanze chimiche tramite l'acqua potabile. Ma le sostanze chimiche possono mettere in pericolo anche l'ambiente acquatico, causando cambiamenti nelle specie dominanti e diminuzione o perdita della biodiversità. La definizione e il controllo di standard di qualità ambientale per le sostanze

chimiche nei corpi idrici integrano la normativa sulle fonti e sulle vie di diffusione, introducendo, qualora necessario, standard più rigorosi in materia di produzione, emissioni o uso e riducendo i costi del trattamento dell'acqua potabile.

Gli obiettivi specifici dell'iniziativa sono:

1. aggiornamento degli elenchi degli inquinanti che alterano le acque superficiali e sotterranee,aggiungendo ed eliminando sostanze e aggiornando gli standard di qualità vigenti;
2. implementazione dei sistemi di monitoraggio delle miscele chimiche per valutare meglio gli effetti combinati e tenere conto delle variazioni stagionali nelle concentrazioni di inquinanti;
3. armonizzazione, se del caso, delle modalità con cui, nei vari Stati membri dell'UE, si affronta il problema degli inquinanti nelle acque superficiali e sotterranee;
4. allineamento sistematico del quadro giuridico alle risultanze scientifiche per intervenire con maggiore tempestività nella gestione dei contaminanti che destano nuova preoccupazione;
5. miglioramento dell'accesso ai dati, della loro trasparenza e del loro riutilizzo, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e favorire una maggiore coerenza con il più ampio quadro giuridico dell'UE.

L'obiettivo ultimo dell'iniziativa è affrontare il problema dell'inquinamento chimico delle acque sulla base di un quadro giuridico semplificato e più coerente, garantire informazioni dinamiche e aggiornate sullo stato delle acque, con l'ausilio dell'Agenzia europea dell'ambiente ("AEA"), e disciplinare gli inquinanti che destano nuova preoccupazione, creando un quadro più flessibile, ricorrendo anche al sostegno dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("ECHA"), in modo da rendere coerenti le varie normative dell'UE in materia di sostanze chimiche.

Elementi qualificanti e innovativi

Relativamente alla proposta di modifica della Dir. 2000/60/CE si segnala:

- un aggiornamento dell'art. 2 riguardante la modifica o introduzione delle seguenti definizioni:
 - Buono stato chimico delle acque superficiali: nella determinazione dello stato chimico concorreranno, oltre alle sostanze dell'elenco di priorità, anche gli inquinanti specifici dei bacini idrografici;
 - Sostanze prioritarie: saranno considerate prioritarie quelle sostanze che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico in un'alta percentuale di Stati membri;
 - Sostanze pericolose prioritarie: riconosciute come tossiche, persistenti o bioaccumulabili;
 - Inquinanti specifici dei bacini idrografici: in questa categoria rientreranno le sostanze che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico a livello di distretto. Gli SQA (Standard di qualità ambientale) per questi inquinanti, laddove definiti a livello europeo, sono elencati nell'allegato II alla parte C;
 - Standard di qualità ambientale: è aggiunto il concetto di "soglia di allarme" (*trigger value*), il cui superamento è stabilito attraverso un metodo basato sull'effetto (EBM, effect-based

method).

- rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri per affrontare le situazioni di inquinamento transfrontaliero;
- introduzione dell'obbligo per gli Stati membri di ridurre progressivamente non solo le sostanze appartenenti all'elenco di priorità ma anche gli inquinanti specifici di bacino idrografico;
- introduzione della facoltà, da parte della Commissione, di modificare gli allegati I, III, V attraverso l'adozione di atti delegati;
- modifica dell'allegato V: sono eliminati i riferimenti agli inquinanti specifici per la classificazione dello stato ecologico delle acque superficiali. Conseguentemente è modificata anche la sezione relativa alla classificazione dello stato chimico delle acque superficiali;
- modifica dell'allegato VIII: viene ampliata la lista delle famiglie di inquinanti con l'introduzione delle microplastiche e dei geni di resistenza antimicrobica.

Relativamente alla proposta di modifica alla **DIR. 2006/118/CE**, in sinergia con la nuova direttiva Acque Potabili, e in maniera uniforme sul territorio europeo, si è operato nell'ottica di assicurare un controllo più capillare delle acque sotterranee nei confronti di un numero maggiore di inquinanti, intervenendo principalmente sugli allegati I e II, relativi rispettivamente agli standard di qualità ambientale (SQA) e ai valori soglia, al fine di valutare il buono stato chimico delle stesse acque.

Parallelamente sono stati rivisti alcuni articoli della stessa direttiva per assicurare la coerenza con le novità introdotte dalla direttiva quadro 2000/60/CE e dalla direttiva sulle sostanze prioritarie 2008/105/CE.

Di seguito si riportano le principali modifiche:

- il titolo è stato modificato per chiarire che la presente direttiva riguarda solo l'inquinamento e non lo stato quantitativo delle acque sotterranee;
- l'art. 1 sulla finalità della direttiva è modificato per eliminare il riferimento all'art. 17 della direttiva quadro sulle acque, in quanto esso ha costituito la base per l'adozione della direttiva stessa ed è quindi obsoleto;
- l'art. 2 sulle definizioni è modificato per includere la definizione dei valori soglia fissati a livello dell'UE, accanto a quelli fissati a livello degli Stati membri;
- l'art. 3 sui criteri per la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee è modificato per tenere conto della nuova definizione di “valori soglia fissati a livello dell'UE”;
- l'art. 4 sulla procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee è modificato per lo stesso motivo dell'art. 3;
- è inserito un nuovo art. 6 *bis* per creare il “meccanismo di controllo” per i corpi idrici sotterranei obbligatorio, coerentemente con quanto previsto dall'art. 8 *ter* della direttiva 2008/105/CCE;

- l'art. 8 sugli adeguamenti tecnici è modificato, tra l'altro, per sostituire la procedura per gli atti di esecuzione con quella per gli atti delegati per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico;
- è inserito un nuovo art. 8 *bis* per introdurre le disposizioni relative alla procedura di adozione degli atti delegati, conformemente al trattato di Lisbona;
- l'art. 9 sulla procedura di comitato è modificato per sostituire la precedente "decisione di comitologia" con il più recente "regolamento di comitologia";
- l'art. 10 sul riesame degli allegati I e II mediante la procedura di codecisione è soppresso per tener conto della nuova procedura per gli atti delegati di cui agli articoli 8 e 8 *bis*;
- l'allegato I sugli standard di qualità a livello dell'UE per gli inquinanti delle acque sotterranee è stato modificato per inserire nuovi inquinanti delle acque sotterranee e relativi standard di qualità per alcune sostanze alchiliche perpolifluorurate (PFAS), prodotti farmaceutici e metaboliti non rilevanti dei pesticidi (nrMs);
- l'allegato II sui valori soglia nazionali per gli inquinanti delle acque sotterranee è così modificato: a) inserita la sostanza farmaceutica primidone nell'elenco delle sostanze sintetiche per le quali gli Stati membri devono considerare di fissare valori soglia nazionali; b) chiarito che le sue parti B e C riguardano solo il meccanismo di fissazione delle soglie a livello nazionale; c) inserita la garanzia che gli Stati membri informino l'ECHA in modo da consentire a quest'ultima di rendere pubbliche tali informazioni e d) aggiunta una nuova parte D per includere valori soglia armonizzati per il gruppo di sostanze "somma di tricloroetilene e tetracloroetilene";
- l'allegato III sulla valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee e l'allegato IV sull'identificazione e l'inversione di tendenze significative e durature al rialzo sono modificati per tener conto del nuovo concetto di "valori soglia fissati a livello dell'UE".

Relativamente alla proposta di modifica alla **DIR. 2008/105/CE**, tra le novità di maggior rilievo si evidenzia quanto segue:

- vengono aggiunte all'elenco delle sostanze prioritarie 23 singole sostanze, tra cui pesticidi, prodotti cosmetici, farmaci di uso comune e la famiglia delle sostanze poli- e perfluoroalchiliche (PFAS), come somma di 24 PFAS. Sono, inoltre, modificati alcuni standard SQA per le sostanze già in elenco di priorità, in particolare, in senso più restrittivo per 14 di queste, mentre in senso meno restrittivo per 2 sostanze;
- vengono inserite nell'elenco di controllo, a cui appartengono gli inquinanti da monitorare nel territorio europeo al fine di valutarne l'inclusione nell'elenco delle sostanze prioritarie, delle microplastiche e dei geni di resistenza antimicrobica, per far fronte al fenomeno dell'antibiotico resistenza;
- infine, vengono introdotti i metodi basati sull'effetto (*effect-based methods*, EBM), che

permettono di valutare l'impatto combinato dei singoli inquinanti e delle loro miscele sull'ambiente acquatico. L'uso di questi metodi sarà limitato in questa prima fase al monitoraggio di tre sostanze al fine di valutarne la validità per un'eventuale estensione futura ad altre sostanze.

Proposte correlate

La proposta è pienamente coerente con il resto della normativa in materia di acque.

Inoltre, l'iniziativa si fonda su una serie di altre iniziative del Green Deal europeo, alle quali è collegata: ad esempio la riduzione dell'uso di pesticidi e antimicrobici nell'agricoltura e nell'acquacoltura, la revisione della direttiva Acque reflue urbane per contrastare, tra le altre cose, i microinquinanti, e la revisione della politica dell'UE sulle sostanze chimiche, tramite la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili.

Contemporaneamente alla presente è stata presentata una proposta di revisione della direttiva Acque reflue urbane, per la quale i microinquinanti rappresentano una sfida fondamentale. Infatti, essi devono essere eliminati negli impianti di trattamento delle acque reflue, con aumento dei relativi costi, e, inoltre, non sempre l'eliminazione è possibile.

La presente proposta intende perciò agire a monte, per la riduzione delle emissioni alla fonte.

Riducendo l'inquinamento a monte delle acque, inoltre, se ne aumenterà il potenziale di riutilizzo, anche a fini di irrigazione, in linea con il nuovo regolamento 2020/741/UE recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.

La presente proposta è correlata anche con la direttiva Acqua potabile, recentemente riveduta e oggetto di recepimento da parte degli Stati membri all'inizio di quest'anno, poiché, contrastando l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, intende proteggere le fonti vitali di acqua potabile e ridurre i costi di trattamento. Esse disciplinano, in sinergia, un'ampia gamma di inquinanti, soprattutto pesticidi, farmaci e il gruppo di sostanze PFAS. Per quanto riguarda i composti PFASs è opportuno osservare che la proposta, a differenza della direttiva Acqua potabile riveduta, ha potuto avvalersi del parere più recente dell'EFSA sugli stessi PFAS, adottato il 9 luglio 2020. In analogia con la direttiva Acqua potabile, anche la presente proposta disciplinerà le microplastiche solo a seguito della messa a punto di una metodologia per il loro monitoraggio.

La proposta in commento sarà inoltre presa in considerazione nella valutazione, attualmente in corso, della direttiva Acque di balneazione e, qualora quest'ultima dovesse essere riveduta, farà parte del quadro di riferimento elaborato per la necessaria valutazione d'impatto.

Infine, la presente iniziativa è correlata anche con le recenti proposte della Commissione di rivedere le misure dell'Unione volte a combattere l'inquinamento causato dalle grandi installazioni industriali, anche chiarendo le norme che si applicano allo scarico indiretto di sostanze inquinanti nell'acqua attraverso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Le proposte mirano inoltre a

promuovere l'innovazione per trattare le sostanze chimiche persistenti e le sostanze identificate di recente come sostanze che destano preoccupazione, tra cui le PFAS, le microplastiche e i farmaci.

La procedura dello “scambio di informazioni” presente nell'ambito della direttiva Emissioni industriali riveduta, mirante a elaborare e riesaminare i documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili, terrà conto dell'individuazione delle sostanze che destano preoccupazione ai sensi della normativa dell'UE in materia di acque (tra cui le sostanze iscritte negli “elenchi di controllo” per le acque sotterranee e superficiali e le sostanze che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello dell'UE).

Riferimenti: strategie, “pacchetti”, programmi della Presidenza, conclusioni del Consiglio europeo, ecc.

La presente proposta, che rientra nel programma di lavoro 2022 della Commissione, aggiorna e adatta la legislazione vigente nel contesto del Green Deal, mirando soprattutto a definire l'obiettivo “inquinamento zero” per quanto riguarda gli inquinanti delle acque e quindi il livello di protezione per la salute umana e gli ecosistemi naturali.

Altre politiche particolarmente rilevanti e complementari sempre rientranti nell'ambito del Green Deal europeo, che contengono misure strettamente connesse, sono:

1. la strategia sulla biodiversità e la strategia “Dal produttore al consumatore”, che mirano a ridurre l'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti, la perdita di nutrienti e la vendita di antimicrobici entro il 2030. Importanti a questo scopo sono sia la proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento 2021/2115/UE, nonché il futuro riesame del regolamento 1107/20092/CE relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari;

2. la strategia europea per la plastica e l'imminente iniziativa dell'UE sulle microplastiche, miranti a realizzare entro il 2030 gli obiettivi di riduzione dei rifiuti, compresi quelli di plastica in mare, e delle microplastiche immesse nell'ambiente;

3. la direttiva 2019/90422/UE (direttiva Prodotti di plastica monouso), che si propone di limitare i prodotti di plastica monouso;

4. il Piano d'azione per l'Economia circolare, che preannuncia misure volte a ridurre le microplastiche e una valutazione della direttiva 86/278/CEE (direttiva sui fanghi di depurazione), che disciplina la qualità dei fanghi utilizzati in agricoltura;

5. la strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili, che tende a una protezione più efficace di cittadini e ambiente dalle possibili proprietà pericolose delle sostanze chimiche, comunque necessarie a garantire benessere nella società moderna, migliorando la coerenza e la trasparenza delle valutazioni di sicurezza delle sostanze chimiche in tutte le normative pertinenti.

Per questo motivo l'ECHA assume un ruolo centrale nella presente proposta, al fine della futura

identificazione degli inquinanti delle acque, oltre al dover proporre standard di qualità pertinenti; allo stesso obiettivo rispondono l'approccio strategico 2019 riguardo all'impatto ambientale dei farmaci (derivante direttamente dalla revisione del 2013 della direttiva Standard qualità ambientale) e la strategia farmaceutica per l'Europa, che sottolineano l'impatto sull'ambiente e sulla salute dell'inquinamento da residui farmaceutici ed elencano una serie di azioni concepite per affrontare questi problemi;

6. La strategia digitale dell'Ue e la strategia europea per i dati, secondo cui i dati generati dal settore pubblico dovrebbero essere messi a disposizione per il bene pubblico ed essere adeguatamente utilizzati da ricercatori, Istituzioni pubbliche e piccole e medie imprese (PMI);

7. La relazione finale della Conferenza sul futuro dell'Europa e le esplicite raccomandazioni formulate dai cittadini in merito all'inquinamento zero e alle proposte per combattere l'inquinamento in particolare.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione nella misura in cui individua la base giuridica nell'art. 192, par. 1 TFUE, relativo alla competenza concorrente dell'Unione in materia di "Ambiente".

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà.

Poiché gli obiettivi della presente direttiva, tra cui in particolare garantire un elevato livello di protezione ambientale e migliorare la qualità dell'ambiente delle acque dolci europee, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere transfrontaliero dell'inquinamento idrico, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà, sancito dall'art. 5 del Trattato (TFUE).

Per quanto riguarda gli inquinanti, la proposta distingue tra le sostanze ritenute rappresentare un rischio a livello di Unione europea e le sostanze che destano preoccupazione a livello regionale o nazionale, prevedendo regimi giuridici differenti, con l'intento di migliorare il modo in cui i singoli Stati membri trattano le seconde.

Per quanto riguarda gli standard UE di qualità ambientale, la proposta introduce obiettivi comuni per realizzare l'obiettivo "inquinamento zero" sulla base di prove scientifiche, ma lascia agli Stati membri la flessibilità per decidere il modo più efficace in termini di costi per conseguire tali obiettivi, tenendo conto della normativa UE che riguarda le fonti di inquinamento o che ne regolano la produzione durante l'uso (es. regolamento REACH o valori limite di emissione fissati dalle autorizzazioni per gli impianti industriali nella direttiva Emissioni industriali).

3. Rispetto del principio di proporzionalità

Non si ravvisano criticità in ordine al rispetto del principio di proporzionalità.

Infatti, la presente proposta stabilisce una procedura che consente alla Commissione Europea di affrontare eventuali incoerenze in cui gli Stati membri incorrano, stabilendo le sostanze da disciplinare a livello nazionale e i relativi standard di qualità.

A tal proposito, si segnala la soppressione dell'art. 15, par. 3, della Direttiva 2000/60/CE sulla relazione provvisoria triennale che riferisce i progressi nell'attuazione del programma di misure, in quanto l'onere amministrativo che ne deriva è ritenuto sproporzionato rispetto ai benefici in termini di controllo e indirizzo dell'attuazione.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione del progetto è positiva, considerato anche l'approccio sistematico nella riorganizzazione della materia, che prevede la revisione di tre direttive in materia di acque.

È tuttavia opportuno richiamare l'attenzione sulla tempistica proposta per l'applicazione della normativa per le nuove sostanze.

Pur ritenendo, infatti, il progetto di notevole rilevanza ai fini del conseguimento degli obiettivi generali della normativa, considerate anche le scadenze previste per il 2030 e il 2050, è tuttavia necessario prevedere tempi di adeguamento idonei all'attuazione delle nuove norme, che garantiscano agli Stati membri di adeguare le metodiche analitiche, di aggiornare l'analisi delle pressioni e di attuare le misure specifiche per dette nuove sostanze.

Inoltre, considerato che il sopra citato controllo dell'adeguatezza delle tre direttive ha evidenziato che, sebbene la normativa ad oggi vigente sia sostanzialmente idonea allo scopo, vi siano dei margini di miglioramento nella lotta all'inquinamento chimico, ove siano rimosse le cause individuate come ostative verso il conseguimento degli obiettivi generali della normativa, il progetto si può considerare urgente, ma dovrà, come sopra detto, essere effettuata una attenta valutazione relativamente ai tempi di adeguamento della norma nazionale alle novità introdotte.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto la proposta ha effetti positivi sul conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile ed è inoltre coerente con l'obiettivo della neutralità climatica sancito dalla normativa europea sul clima e dagli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2050.

Permangono comunque delle riserve in ordine a diverse tempistiche prese in considerazione, ai costi amministrativi e agli sforzi finanziari di breve e di lungo termine.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Allo stato attuale non è possibile determinare la tempistica di adozione, in quanto il negoziato si trova ancora nella sua fase iniziale. Dopo una prima riunione dei Waters Directors tenutasi a Praga nei giorni 21/22 Novembre 2022, e un Consiglio Ambiente svoltosi il 2.12.2022 l'iter legislativo in Consiglio Ambiente con la presidenza UE di turno dovrebbe prendere avvio non prima del mese di marzo p.v.

Elementi di criticità

La Direzione USSRI ha trasmesso, in via informale, alla DG ENV ed alla Presidenza Ceca – a seguito della riunione dei Water Directors- una serie di osservazioni sulla proposta di direttiva, riguardanti:

- a) la nuova definizione di stato chimico delle acque superficiali, che ingloba, oltre alle sostanze dell'elenco di priorità, anche gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, che attualmente contribuiscono unicamente alla determinazione dello stato ecologico. In mancanza di SQA standardizzati anche per gli inquinanti specifici (vengono proposti SQA solo per quattro sostanze), potrebbe verificarsi una disomogeneità tra gli Stati Membri per il raggiungimento del buono stato chimico;
- b) la tempistica di adeguamento per l'applicazione dei nuovi SQA. Gli SQA aggiornati per le sostanze già appartenenti all'elenco di priorità, e gli SQA per le nuove sostanze prioritarie, dovranno essere applicati il giorno successivo all'entrata in vigore del decreto di recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale. Precedentemente veniva consentito agli Stati membri un periodo di adeguamento di tre anni, che si chiede di continuare a garantire;
- c) la tempistica di recepimento delle direttive. È lasciato agli Stati membri un periodo di 18 mesi per il recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, mentre precedentemente si avevano a disposizione 24 mesi;
- d) la frequenza del reporting. Si chiedono intervalli più lunghi rispetto alle cadenze proposte;
- e) l'introduzione dei metodi EBM. Si rileva la necessità di una linea guida più specifica per la derivazione e l'applicazione dei *trigger values*;
- f) l'introduzione dell'art. 6 bis nella direttiva 2006/118/CE, la cui valutazione è positiva, in quanto la scelta delle sostanze si baserà su dati reali di monitoraggio. Tuttavia, la trasmissione triennale "obbligatoria" delle informazioni si traduce in un onere per le Regioni (e i loro laboratori) che dovranno aumentare il monitoraggio e l'analisi delle sostanze. Si consideri, inoltre, che non tutti i laboratori sono accreditati per l'analisi di tutte le sostanze nuove, ancor meno se emergenti e con limiti di rilevabilità estremamente bassi;
- g) le modifiche -allegato III alla proposta – "ALLEGATO I STANDARD DI QUALITÀ DELLE ACQUE SOTTERRANEE (QS)", in virtù delle quali gli standard di qualità per i metaboliti non rilevanti dei pesticidi sono diversi a seconda che appartengano ai gruppi "data-poor", "data-fair" e

“data-rich”. Si ritiene utile un elenco univoco di nrMs che rientrano nei gruppi “data-poor”, “data-fair” e “data-rich”, unitamente a una precisa tempistica per l'aggiornamento;

h) la possibilità di modifica degli allegati tecnici da parte della Commissione mediante atti delegati.

Eventuali modifiche (di drafting e/o merito) ritenute necessarie od opportune

Si segnalano eventuali correzioni e note nel documento “*Annexes to the proposal*”. In particolare, relativamente alla tabella della parte A dell'allegato V:

- togliere "- somma delle 24 sostanze" e lasciare solo "sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS)";
- Iniziare la nota 27 con:
 - Questa voce comprende le sostanze per- e polifluoroalchiliche che contengono una catena perfluoroalchilica con tre o più carboni (i.e. $-C_nF_{2n}-$, $n \geq 3$) o una catena perfluoroalchilica con due o più carboni (i. e. $-C_nF_{2n}OC_mF_{2m}-$, n and $m \geq 1$) e includa almeno i seguenti composti, elencati con il loro numero CAS, il numero UE e il fattore di potenza relativa (RPF, Relative Potency Factor):
- Alla fine della nota 27 dopo “(C6O4) (CAS 1190931-41-9) (RPF 0,06)” aggiungere:
 - “Il fattore di potenza relativa” della singola sostanza PFAS usato per calcolare la Somma di PFOA equivalenti può essere aggiornato sulla base del più recente valore pubblicato su una rivista scientifica peer-reviewed.”
- Per definire con precisione i 24 PFAS della lista andrebbe aggiunta a fine nota 27 la frase:
 - “Il numero CAS è riferito alla forma chimica più comune del singolo PFAS, ma sono inclusi tutti i composti che hanno lo stesso anione (es. acido, sale di ammonio, sale sodico, etc.).”
- la nota 3 è da ripetere anche per l'intestazione delle colonne (8), (9) e (10);
- Per quanto riguarda gli isomeri la nota 3 è chiara, ma non si capisce cosa significhi dal punto di vista chimico l'espressione "tutte le sostanze". Si suggerisce di lasciare solo l'indicazione degli isomeri;

Correggere il nome della sostanza numero 66 "Argento" con "Argento e suoi composti", come riportato nel rispettivo dossier.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Ci si riserva di integrare le informazioni di cui alla presente sezione una volta pervenuti ed esaminati i riscontri degli enti consultati in merito (Regioni, province autonome, Autorità di bacino, etc.).

Si evidenzia che la DG USSRI del MASE segue da anni i lavori che hanno condotto alle proposte

in oggetto, nell'ambito dei gruppi di lavoro della *Common Implementation Strategy* della direttiva quadro acque, *WG Chemical* e *WG Groundwater*: avvalendosi anche dei propri esperti. In tale ambito si è provveduto a trasmettere il questionario sulla valutazione dell'impatto delle suddette direttive sul panorama nazionale ad ottobre 2021. In tale questionario sono state espresse le prime valutazioni sia sugli elenchi delle sostanze emergenti, sia sulle eventuali misure già in atto per alcune di queste sostanze già monitorate sul territorio italiano, sia in termini di futuri costi di monitoraggio.

Inoltre, per quanto riguarda il coinvolgimento delle Regioni, si evidenzia ad ogni buon fine che la stessa DG del MASE ha coinvolto, già a dicembre 2021, le Amministrazioni regionali e le Autorità di bacino distrettuali, trasmettendo loro una nota che presentava gli aspetti salienti delle future revisioni delle direttive in oggetto, con la richiesta di loro prime valutazioni circa gli eventuali programmi di misure e costi amministrativi relativi alle sostanze candidate per la nuova direttiva sulle sostanze prioritarie e revisione degli allegati I e II della direttiva acque sotterranee.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta riguarda in larga parte la fissazione di nuovi standard e nuovi inquinanti e pertanto non incide direttamente sui profili di semplificazione amministrativa.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La norma incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione, pertanto, la relazione dovrà essere inviata alle Regioni e alle Province Autonome, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Il controllo dell'adeguatezza del 2019 ha concluso che ulteriori miglioramenti (collegati all'aggiornamento degli elenchi e alla revisione degli SQA) renderanno la normativa efficace, efficiente e coerente. Mentre, trattandosi di una direttiva dal carattere prevalentemente tecnico, non dovrebbero esserci effetti in termini di semplificazione burocratica.

In analogia con quanto riscontrato in sede di valutazione d'impatto della presente proposta, si può presumere che la rimozione di sostanze dall'elenco di inquinanti delle acque costituisca una riduzione limitata degli oneri, così come la revisione degli elenchi di controllo ogni tre anni, invece che due, nonché la revisione degli elenchi di inquinanti delle acque superficiali e sotterranee, tramite atti delegati.

La creazione di un sistema di trasmissione dati automatico, ai sensi della Direttiva quadro Acque e della direttiva SQA, ridurrà gli oneri di comunicazione per gli Stati membri, così come l'abolizione della relazione provvisoria sul programma di misure di cui all'art. 15, par. 3, della direttiva quadro acque. Lo sviluppo di una metodologia armonizzata per il monitoraggio delle microplastiche semplificherà il lavoro degli Stati membri.

In ogni caso si ritiene che sarà difficile quantificare con precisione gli impatti che dipenderanno

dalle misure adottate dagli Stati membri per conseguire gli obiettivi della normativa, anche se sin da ora possiamo prevedere che vi sarà un aumento dei costi, quantomeno in fase di avvio e messa a punto delle nuove metodiche e sistemi analitici, a carico delle ARPA/APPA, e conseguenti ricadute su Regioni e Province Autonome.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Allo stato attuale non siamo ancora in grado di prevedere gli impatti sull'attività dei cittadini e delle imprese. Sicuramente positivo sarà l'impatto sulla salute delle persone e sull'ambiente.

Si avrà un impatto positivo in termini di maggiori informazioni disponibili, grazie alla gestione sistematica annuale del reporting univoco verso Agenzia Europea per l'Ambiente/ Commissione, alla condivisione regolare dei dati su monitoraggio e stato ambientale mediante sistemi automatici di condivisione dei dati, che consentirà controlli più frequenti e mirati e una migliore preparazione per affrontare i potenziali problemi che destano maggiore preoccupazione.

Si può infine presumere che la previsione di nuovi parametri avrà impatto sull'attività delle imprese spingendole ad adottare metodologie più sostenibili e logiche più attente ai principi di economia circolare e recupero di materia.

Altro

Si precisa che la proposta nella sua versione presentata al ottobre 2022 è suscettibile di essere modificata nel corso dell'iter legislativo, che presumibilmente inizierà non prima di marzo 2023, nell'ambito delle competenti sedi istituzionali europee e che la posizione della delegazione italiana potrà evolvere, in base anche alle consultazioni con le Amministrazioni e le parti interessate, fra cui Regioni e Province Autonome, a cui è già stato richiesto di esprimere una propria valutazione tecnico-economica.



Tabella di corrispondenza

ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque

- **Codice della proposta:** COM (2022) 540 final del 27/10/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0344 (COD);
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

Ci si riserva di compilare compiutamente la Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012 una volta che abbia preso avvio l'iter legislativo della presente proposta di direttiva (presumibilmente nella seconda metà del mese di marzo 2023) e che la proposta stessa abbia assunto dei contenuti più definiti, potendo subire delle modifiche importanti.

In questa sede si segnala che, ove fosse approvata l'attuale versione, la presente proposta inciderebbe primariamente sulle disposizioni di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e, in particolare, sulla Parte III "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche", Sezione II (Tutela delle Acque dall'inquinamento), Titolo II (Obiettivi di qualità), Capo I (Obiettivo di qualità ambientale e obiettivo di qualità per specifica destinazione)

Si indicano quale oggetto di possibile novella legislativa gli articoli:

- 1) 78 (standard di qualità ambientale per le acque superficiali);
- 2) 78 *quater* (inquinamento transfrontaliero);
- 3) 78 *nonies* (aggiornamento dei piani di gestione);
- 4) 78 *decies* (disposizioni specifiche per alcune sostanze);
- 5) 78 *undecies* (elenco di controllo);

nonché l'Allegato I alla predetta parte Terza del Decreto legislativo.

Inoltre, potrebbero subire modifiche:

- il D. Lgs. 30/2009 (Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento) sia nell'articolato che negli allegati;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 6 luglio 2016, (Recepimento della direttiva 2014/80/UE della Commissione del 20 giugno 2014 che modifica l'allegato II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento).